



**Regolamento provvisorio di
funzionamento del Collegio d'Appello
dei Probiviri Nazionale
dell'Associazione Sindacale
"Si.Na.Fi. – C.G.S"
Sindacato Nazionale Finanziari
"Cum Grano Salis"**

Art. 1 – Competenze

1. Le competenze del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale (di seguito anche solo "Collegio") sono stabilite dall'art. 34 dello Statuto e dalla normativa di legge applicabile.
2. Restano ferme le competenze del giudice avente giurisdizione in materia.

Art. 2 – Norme di comportamento e tutela della privacy

1. I componenti del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale devono conformare il loro operato a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza o in possesso nell'esercizio del mandato loro conferito, nonché astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 – Regole generali di funzionamento

1. Il Presidente del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi, in conformità con la disciplina statutaria e di legge applicabile.
2. Il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
4. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei componenti il Consiglio le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, verranno colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, ove esistenti, rilevate da verbale redatto al termine dell'elezione dell'organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, fino ad un massimo del 20%. Si procederà al congresso straordinario della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa, siano superiori al 50%.
5. Il componente degli Collegio è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
6. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 45 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti, ove presente, o per cooptazione a cura del C.D.N. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
7. Nei procedimenti dinanzi al Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale, le parti potranno farsi assistere da persona di fiducia.
8. Il Collegio dei Probiviri Nazionale d'Appello può disporre di qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare il proponente il ricorso, altre parti in causa e testimoni. Nei giudizi di particolare complessità, può richiedere, per iscritto, al legale rappresentante, di valutare la nomina di consulenti anche esterni al Si.Na.Fi. o il rilascio di pareri legali, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso. Qualora ritenuta percorribile tale ipotesi, si

- provvederà di norma con delibera della Segreteria nazionale o del C.D.N. In caso di urgenza o di salvaguardia dell'organizzazione potrà provvedere direttamente il legale rappresentante.
9. Il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale, in relazione agli specifici casi, stabilisce le modalità e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, entro i limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti ai sensi di legge, disponendone, ove necessario, l'audizione personale nelle forme ritenute opportune o consentite.
 10. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dei Probiviri Nazionale d'Appello dovranno essere notificati entro i 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alle parti o agli interessati.
 11. Il Segretario generale nazionale del Si.Na.Fi., n.q. di legale rappresentante dell'organizzazione sindacale, è regolarmente informato, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, dei procedimenti innanzi al Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale e delle decisioni da questo assunte.
 12. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'organizzazione sindacale, appositamente tenuto presso la sede legale nazionale del Si.Na.Fi. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 – Avvio del procedimento d'appello, competenza esclusiva per materia e legittimazione ad agire

1. La competenza e i procedimenti curati dal Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale attengono a giudizi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Nazionale, esclusivamente in materia disciplinare, secondo quanto sancito dai commi 5 e 7 dell'art. 34 dello Statuto.
2. Ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, possono rivolgersi, in via d'impugnazione, al Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale soltanto i quadri dirigenti nazionali o coloro i quali rivestano incarichi in seno a organismi nazionali, direttamente destinatari di sanzioni disciplinari loro comminate o confermate dal Collegio dei Probiviri Nazionale.
3. I soggetti di cui al precedente comma possono impugnare le decisioni del Collegio dei Probiviri Nazionale, inviando il proprio ricorso attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata, al Presidente del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale e, per conoscenza, al Segretario generale – legale rappresentante dell'organizzazione, nonché al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. La data di ricezione della lettera da parte del Presidente del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 5 – Avvio del procedimento d'appello

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale ha cognizione piena in ordine alle decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri Nazionale che abbiano a oggetto l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti indicati nel precedente art. 4, comma 2.
2. L'atto di impugnazione deve essere inviato, con le modalità previste dal precedente art. 4, comma 3, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. L'atto di impugnazione, oltre a riportare i dati del ricorrente, dovrà contenere copia della notificata decisione del Collegio dei Probiviri Nazionali, l'indicazione della data della medesima, accludere copia di ogni pertinente documento in possesso del ricorrente e legittimamente detenuto, nonché l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
 - a. dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
 - b. degli elementi probatori o informativi dei quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
 - c. delle richieste, anche istruttorie;
 - d. dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 6 – Integrazione degli atti e concessione di ulteriori termini

Il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale, qualora riscontri nell'atto di impugnazione inesattezze e/o omissioni altrimenti sanabili, e comunque non dipendenti dalla volontà del ricorrente, notifica allo stesso un provvedimento con cui concede ulteriori 10 (dieci) giorni per integrare e/o rettificare l'atto, salvo che si tratti di documentazione già in disponibilità del Collegio dei Probiviri Nazionale e afferente al procedimento avviato. In questo ultimo caso, il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale provvede senza alcun indugio a richiedere la trasmissione dei documenti necessari al procedimento in essere al Collegio dei Probiviri Nazionale, mediante specifica istanza da inviarsi con mezzi tracciabili. Il procedimento di integrazione e/o rettifica deve comunque terminare entro 10 (dieci) giorni dall'ultima comunicazione inviata al ricorrente e/o al Collegio dei Probiviri, pena perenzione dell'intera procedura, fatto salvo il diritto del ricorrente di adire il giudice competente.

Art. 7 – Provvedimenti urgenti

1. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale può disporre provvedimenti cautelari o ratificare quelli già intrapresi, nei limiti delle prescrizioni statutarie, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
 - b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'organizzazione sindacale o a singoli iscritti.

Art. 8 – Decisione

1. Il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale, esaurita la fase istruttoria – improntata comunque, e fra gli altri, ai canoni di economia procedurale, contraddittorio, adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza – si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'atto d'impugnazione, tenendo conto, se del caso, degli ulteriori termini concessi ai sensi del precedente art. 5, decorrenti dalle rispettive notifiche.
2. Il Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale provvede, in riforma, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con una delle sanzioni previste dall'art. 33 dello Statuto.

3. Per la tipologia di sanzioni e per la loro applicazione si fa rinvio all'art. 6 del regolamento di funzionamento del Consiglio dei Probiviri Nazionali, rubricato "*Procedimento disciplinare: decisione*".
4. La decisione di ultima istanza viene comunicata nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3.
5. Avverso la decisione del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionali non sono ammessi altri mezzi d'impugnazione interni all'organizzazione, restando esperibili solo quelli previsti dalla legge e il ricorso alla giurisdizione competente.

Art. 9 – Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e, ove non disciplinate, dalla normativa civilistica vigente.

Art. 10 – Commissariamento

In caso di Commissariamento del Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto, il Commissario è pienamente titolato a concludere i procedimenti in atto e a esercitare tutte le competenze previste dal Collegio titolare fino alla data del congresso.

Art. 11 – Rimborsi degli oneri sostenuti


I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento del mandato (Viaggio, vitto, alloggio) per le riunioni in presenza convocate dal Presidente del Collegio e autorizzate preventivamente dal legale rappresentante dopo la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento provvisorio entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e, a garanzia della continuità e regolarità dell'azione sindacale, sarà vigente fino alla data del congresso, organismo che a mente dello statuto è deputato all'approvazione del regolamento definitivo.

Il Segretario di seduta

Sig. Ivan Giampetruzzi



Il Presidente del CDN

Sig. Angelo Stufano

